



COMUNE DI PONTENURE

PROVINCIA DI PIACENZA

REGOLAMENTO

DELLE

COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con deliberazione C.C. n. 58 del 28.07.1994
modificato con deliberazione di C.C. n. 18 del 4.3.1996

Art. 1 - Istituzione	3
Art. 2- Costituzione e composizione	3
Art. 3 - Presidenza e convocazione delle Commissioni	3
Art. 4 - Funzionamento delle Commissioni	4
Art. 5 - Funzioni delle Commissioni	4
Art. 6 - Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori	5
Art. 7 - Commissioni speciali	5
Art. 8 - Commissioni d'inchiesta	5
Art. 9 - Commissioni di studio	6

Art. 1 - Istituzione

1. In ottemperanza all'art. 11 dello Statuto comunale sono istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti:

- Conferenza dei Capi gruppo,
- Commissione alla trasparenza e diritti dei cittadini,
- Commissione affari generali, personale, bilancio e sviluppo economico,
- Commissione assetto e uso del territorio,
- Commissione servizi sanitari, sociali e culturali.

Art. 2- Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale, all'inizio di ogni legislatura, stabilisce la composizione numerica di ciascuna Commissione, tenendo conto delle rappresentanze presenti nel nuovo Consiglio.

2. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono designati dei Capi gruppo, su richiesta del Sindaco. In caso di mancata segnalazione si intende segnalato il Capo gruppo.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capo gruppo, un altro rappresentante.

4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capo gruppo che provvede ad informarne il Presidente della Commissione.

Art. 3 - Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti rappresentanti dei componenti. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere le Commissioni permanenti.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene convocata dal Sindaco.

3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina. **DA ELIMINARE**

Viene anche eletto dalla Commissione un Vice Presidente che svolgerà le funzioni in caso di assenza del Presidente. Il Presidente e Vice Presidente devono rappresentare i gruppi di maggioranza e minoranza. **DA INSERIRE**

4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

5. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno quattro dei Consiglieri comunali. La riunione è tenuta entro

20 **CANCELLARE**

10 **INSERIRE**

giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

Entro lo stesso termine la Commissione deve esprimere il proprio parere, salvo ulteriore proroga di 10 giorni se la maggioranza della Commissione lo ritiene utile per un maggior approfondimento dell'argomento. **DA INSERIRE**

6. La convocazione delle Commissioni è comunicata al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

Art. 4 - Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando intervengano almeno due componenti, in rappresentanza di un complessivo numero di voti pari ad almeno la metà dei consiglieri assegnati.

2. Le Commissioni possono convocarsi in seduta pubblica e invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

3. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

Art. 5 - Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazione del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni,

di propria iniziativa o se richieste, **DA INSERIRE**

concorrendo ai compiti di indirizzo e controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del consiglio, alle stesse rimesse dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione.

3. Le Commissioni

entro 10 giorni **DA INSERIRE**

provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Sindaco può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

Art. 6 - Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal funzionario comunale designato dal Segretario comunale, scegliendo fra i dipendenti disponibili; in mancanza di adesione volontaria, le funzioni di segretaria sono assicurate dal Segretario comunale stesso.

2. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza in conformità al 4° comma dell'art. 4 .

3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco, ai Capi gruppo ed al Segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perchè possano essere consultati dai Consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della commissione che trattano le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7 - Commissioni speciali

1. Per affrontare problemi specifici, il Consiglio può costituire altresì Commissioni temporanee o speciali, determinandone composizione, compiti, durata e modalità di funzionamento.

2. In mancanza di indicazioni funzionali si applicano le norme riguardanti le Commissioni permanenti.

Art. 8 - Commissioni d'inchiesta

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri in carica o a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Difensore Civico, il Consiglio Comunale, con maggioranza assoluta dei propri membri, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Coordinatore.

3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Coordinatore il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario Comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente 4° comma.

6. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.

7. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Coordinatore consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

Art. 9 - Commissioni di studio

1. Il Consiglio comunale può conferire alle Commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di eventuali esperti esterni che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamenti e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente.

2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.